

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
2001/C 163/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2001/C 163/02	Tassi di cambio dell'euro	2
2001/C 163/03	Procedura d'informazione — Regole tecniche ⁽¹⁾	3
2001/C 163/04	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese	7
2001/C 163/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2402 — CA/RZB/JV) ⁽¹⁾	10
2001/C 163/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2427 — Infineon/Cryptomathic JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	11
2001/C 163/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2493 — Norske Skog/Abitibi/Papco) ⁽¹⁾	12
<hr/>		
<i>II Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea</i>		
2001/C 163/08	Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione dell'atto del Consiglio recante modifica dell'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi	13

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarrio (segue)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Parlamento europeo	
2001/C 163/09	Interrogazioni scritte con risposta pubblicate nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> C 163 E	14
	Commissione	
2001/C 163/10	MEDIA Plus (2001-2005) — Attuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive europee — Invito a presentare proposte DG EAC/31/01 — Sostegno all'elaborazione di progetti di produzione «Slate funding 2 nd stage»	15

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**5 giugno 2001***(2001/C 163/01)*

1 euro	=	7,456	corone danesi
	=	9,2412	corone svedesi
	=	0,5998	sterline inglesi
	=	0,8465	dollari USA
	=	1,3005	dollari canadesi
	=	101,44	yen giapponesi
	=	1,5142	franchi svizzeri
	=	7,969	corone norvegesi
	=	89,22	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,6675	dollari australiani
	=	2,059	dollari neozelandesi
	=	6,8169	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**4 giugno 2001**

(2001/C 163/02)

1 euro	=	7,456	corone danesi
	=	9,24	corone svedesi
	=	0,6004	sterline inglesi
	=	0,8513	dollari USA
	=	1,3046	dollari canadesi
	=	101,9	yen giapponesi
	=	1,5218	franchi svizzeri
	=	7,9800	corone norvegesi
	=	87,9	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,6695	dollari australiani
	=	2,0645	dollari neozelandesi
	=	6,7968	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Procedura d'informazione — Regole tecniche

(2001/C 163/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
2001/177/D	Capitolato tecnico di fornitura per stazioni di linea (TLS), edizione 2000	16.8.2001
2001/178/NL	Regolamento di esenzione per i fanghi di depurazione in relazione all'fta epizootica	⁽³⁾
2001/183/S	Disposizioni amministrative dell'Ente nazionale per le politiche agricole sulla dichiarazione di contagio dovuto a peste americana delle api e varroasi	⁽³⁾
2001/184/A	Legge di disciplina del settore dei campeggi in Tirolo (legge del Tirolo sui campeggi 2001)	13.8.2001
2001/185/A	Emendamento del regolamento relativo ai contenitori di trasporto 1996, GU n. 368/1996 nella versione del regolamento GU II n. 92/2000 — VBV 1996	6.8.2001
2001/197/UK	Decreto 2001 sui sottoprodotti di natura animale (modifica) (Scozia)	⁽³⁾
2001/198/F	Progetto di decreto relativo alla raccolta, alla valorizzazione e all'eliminazione dei documenti pubblicitari e dei giornali gratuiti	6.8.2001
2001/199/UK	Decreto 2001 sui sottoprodotti di natura animale (modifica) (Galles)	⁽³⁾
2001/200/A	Norme di qualità per rivestimenti elastici di pavimenti	6.8.2001
2001/201/UK	Legge 1984 sulle costruzioni: regolamento 2000 sulle costruzioni. Proposte di modifica della parte E — isolamento acustico. Pacchetto di consultazione pubblicato dalla divisione regolamenti sulle costruzioni	13.8.2001
2001/202/F	Decreto che completa il decreto 29 novembre 2000 relativo alle caratteristiche termiche degli edifici di nuova costruzione e delle parti nuove di edifici preesistenti	13.8.2001
2001/203/B	Progetto di regio decreto di definizione dei tenori massimi di contaminanti, compresi i metalli pesanti, nei supplementi alimentari e nelle sostanze nutritive	13.8.2001
2001/204/B	Progetto di regio decreto relativo alle procedure di controllo preliminari all'approvazione, alle modalità di sorveglianza e di controllo dei giochi d'azzardo. Progetto di regio decreto che stabilisce l'importo e la modalità di riscossione, da parte del servizio di metrologia del ministero degli Affari economici, per le retribuzioni relative ai controlli di approvazione del modello e ai successivi controlli dei giochi d'azzardo	13.8.2001
2001/205/FIN	Decreto relativo a estintori portatili	13.8.2001
2001/206/B	Progetto preliminare di regio decreto di attuazione dell'articolo 12, paragrafi 2 e 4, della legge 20 luglio 1971 relativa ai cimiteri e ai servizi funebri	13.8.2001
2001/207/DK	Decreto di modifica del decreto 16 luglio 2000, n. 697, sull'agricoltura biologica	13.8.2001
2001/208/UK	Codice di buona prassi per l'utilizzo dei terreni rurali	16.8.2001

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
2001/209/S	Decreto che modifica il decreto sulla demolizione delle automobili (1975:348)	⁽⁴⁾
2001/211/DK	BL 7-17, prescrizioni sui servizi meteorologici e affini e BL 7-18, prescrizioni sugli apparecchi meteorologici e affini	20.8.2001
2001/212/DK	Decreto relativo al controllo degli alimenti contenenti sostanze nutritive aggiunte	20.8.2001
2001/213/P	Progetto di decreto legge relativo ai puntatori laser	20.8.2001
2001/214/UK	Regolamento 2001 (Irlanda del Nord) sui veicoli a motore (costruzione e uso) (modifica n. ...)	20.8.2001
2001/215/UK	Regolamento 2001 (Irlanda del Nord) sui veicoli a motore (peso autorizzato) (modifica)	20.8.2001
2001/216/D	Progetto di regole tecniche per l'immissione senza conseguenze negative di acqua piovana raccolta in acque superficiali (Trenog)	22.8.2001
2001/217/E	Decreto che disciplina il controllo metrologico dello stato sui contatori statici di energia attiva a corrente alternata, classi 0,2 s e 0,5 s	22.8.2001
2001/218/E	Progetto di regio decreto d'applicazione dell'articolo 81 della legge 66, del 30 dicembre 1997, sulle misure fiscali, amministrative e d'ordine sociale in materia di prestazione dei servizi di sicurezza da parte della fabbrica nazionale della moneta e del francobollo — reale casa della moneta, per le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni tramite mezzi elettronici, informatici e telematici	22.8.2001
2001/219/E	Decreto che fissa i criteri per l'esecuzione del controllo della produzione dei cementi fabbricati in stabilimento	22.8.2001
2001/220/E	Decreto che disciplina la concessione e l'uso del marchio «Qualità certificata» per i prodotti agricoli e alimentari	22.8.2001

⁽¹⁾ Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

ELENCO DEI SERVIZI NAZIONALI INCARICATI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE

BELGIO

Institut belge de normalisation
29, Avenue de la Brabançonne
B-1040 Bruxelles

Signora Hombert

Tel.: (32-2) 738 01 10

Fax: (32-2) 733 42 64

X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-822=CIBELNOR(A)IBN.BE

Internet: cibelnor@ibn.be

Signora Descamps

Tel.: (32-2) 206 46 89

Fax: (32-2) 206 57 45

Internet: normtech@pophost.eunet.be

DANIMARCA

Danish Agency for Trade and Industry

Dahlerups Pakhus

Lagelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø

Signor K. Dybkjaer

Tel.: (45) 35 46 62 85

Fax: (45) 35 46 62 03

X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD

Internet: kd@efs.dk

GERMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V D 2

Villenomblerstraße 76

D-53123 Bonn

Signor Shirmer

Tel.: (49-228) 615 43 98

Fax: (49-228) 615 20 56

X400:C=DE;A=BUND400;P=BMW;O=BONN1;S=SHIRMER

Internet: Shirmer@BMW.Bund400.de

GRECIA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Michalacopoulou 80

GR-115 28 Athens

Tel.: (30-1) 778 17 31

Fax: (30-1) 779 88 90

ELOT

Acharnon 313

GR-11145 Athens

Signor E. Melagrakis

Tel.: (30-1) 212 03 00

Fax: (30-1) 228 62 19

Internet: 83189@elot.gr

SPAGNA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de política exterior y para la Unión Europea

Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras

Políticas Comunitarias

Subdirección general de asuntos industriales, energeticos, transportes,
comunicaciones y medio ambiente

c/Padilla 46, Planta 2ª, Despacho 6276

E-28006 Madrid

Signora Nieves García Pérez

Tel.: (34-91) 379 83 32

Signora María Ángeles Martínez Álvarez

Tel.: (34-91) 379 84 64

Fax: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51

X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRANCIA

Délégation interministérielle aux normes

SQUALPI

64-70 allée de Bercy — télédéc 811

F-75574 Paris Cedex 12

Signora S. Piau

Tel.: (33-1) 53 44 97 04

Fax: (33-1) 53 44 98 88

Internet: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

IRLANDA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Signor Owen Byrne

Tel.: (353-1) 807 38 66

Fax: (353-1) 807 38 38

X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;O=NSAI;S=BYRNEO

Internet: byrneo@nsai.ie

ITALIA

Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

via Molise 2

I-00100 Roma

Signor P. Cavanna

Tel.: (39-06) 47 88 78 60

X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;

DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Signor E. Castiglioni

Tel.: (39-06) 47 05 30 69/47 05 26 69

Fax: (39-06) 47 88 77 48

Internet: Castiglioni@minindustria.it

LUSSEMBURGO

SEE — Service de l'Énergie de l'État
 34, avenue de la Porte-Neuve
 BP 10
 L-2010 Luxembourg
 Signor J.P. Hoffmann
 Tel.: (352) 46 97 46 1
 Fax: (352) 22 25 24
 Internet: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën — Belastingdienst — Douane
 Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
 Engelse Kamp 2
 Postbus 30003
 9700 RD Groningen
 Nederland
 Signor J. G. van der Heide
 Tel.: (31-50) 523 91 78
 Fax: (31-50) 523 92 19
 Signora H. Boekema
 Tel.: (31-50) 523 92 75
 X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
 Abt. II/1
 Stubenring 1
 A-1011 Wien
 Signora Haslinger-Fenzl
 Tel.: (43-1) 711 00 55 22/711 00 54 53
 Fax: (43-1) 715 96 51
 X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMWA;P=BMWA;A=GV;C=AT
 Internet: maria.haslinger@bmwa.gv.at
 X400:C=AT;A=GV;P=BMWA;O=BMWA;OU=TBT;S=POST

PORTOGALLO

Instituto português da Qualidade
 Rua C à Avenida dos Três Vales
 P-2825 Monte da Caparica
 Signora Cândida Pires
 Tel.: (351-1) 294 81 00
 Fax: (351-1) 294 81 32
 X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINLANDIA

Kauppa- ja teollisuusministeriö
 Ministry of Trade and Industry
 Aleksanterinkatu 4
 PL 230 (PO Box 230)
 FIN-00171 Helsinki
 Signor Petri Kuurma
 Tel.: (358-9) 160 3627
 Fax: (358-9) 160 4022
 Internet: petri.kuurma@ktm.vn.fi
 Sito Web: <http://www.vn.fi/ktm/index.html>
 X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISSET;G=MAARAYKSET

SVEZIA

Kommerskollegium
 (National Board of Trade)
 Box 6803
 S-11386 Stockholm
 Signora Kerstin Carlsson
 Tel.: (46) 86 90 48 00
 Fax: (46) 86 90 48 40
 Internet: kerstin.carlsson@kommers.se
 X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT POINT
 Sito Web: <http://www.kommers.se>

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry
 Standards and Technical Regulations Directorate 2
 Bay 327
 151 Buckingham Palace Road
 London SW 1 W 9SS
 United Kingdom
 Signora Brenda O'Grady
 Tel.: (44) 171 215 14 88
 Fax: (44) 171 215 15 29
 X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI, A=Gold 400,
 C=GB
 Internet: uk98-34@gtnet.gov.uk
 Sito Web: <http://www.dti.gov.uk/strd>

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority (DRAFTTECHREGESA)
 X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-822=Solveig.
 Georgsdottir@surv.efta.be
 C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA
 Internet: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese

(2001/C 163/04)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽³⁾ del Consiglio («regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 5 marzo 2001 dal Consiglio europeo dell'industria chimica — CEFIC («richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso oltre l'80 %, della produzione comunitaria totale di carbone attivato in polvere.

2. Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da carbone attivato in polvere (CAP) originario della Repubblica popolare cinese («prodotto in questione»). Il CAP si ottiene da numerose materie prime quali carbone, torba, lignite, legno, noccioli di olive o gusci di noce di cocco, attivate mediante vapore o un procedimento chimico. Viene utilizzato per depurare l'acqua, per il trattamento delle acque reflue, nonché dall'industria alimentare, chimica e farmaceutica per l'assorbimento di colori e impurità. Il prodotto è attualmente classificabile al codice NC ex 3802 10 00. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping sotto forma di importo fisso, istituito dal regolamento (CE) n. 1006/96 del Consiglio ⁽⁴⁾.

4. Motivazione del riesame

La richiesta viene motivata dal fatto che la scadenza delle misure comporta un rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

Stando al richiedente, le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità hanno continuato ad essere effettuate con notevoli margini di dumping.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato da un appropriato paese ad economia di mercato (indicato al punto 5.1, lettera d), del presente avviso). La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla precedente frase, e il prezzo all'esportazione nella Comunità del prodotto

in questione. Il margine di dumping così calcolato è significativo.

Si afferma inoltre che le esportazioni verso altri paesi terzi quali gli Stati Uniti d'America vengono effettuate a prezzi bassissimi e di dumping.

Per quanto riguarda il rischio di ulteriori pratiche di dumping, il richiedente ha presentato prove del fatto che, tenuto conto dell'esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato, della limitata capacità di assorbimento delle esportazioni, da parte dei paesi coinvolti nel procedimento, prevista in mercati tradizionali diversi dall'UE e della presenza di canali di distribuzione delle esportazioni nella Comunità già ben consolidati, l'eventuale scadenza delle misure provocherebbe probabilmente un aumento del livello delle importazioni del prodotto in questione. Ne potrebbe conseguire un riorientamento delle esportazioni da altri paesi terzi verso la Comunità.

Per quanto riguarda il pregiudizio, il denunziante sostiene inoltre che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta per lo più all'esistenza delle misure e che, qualora si lasciassero scadere le misure, l'eventuale ripresa di importazioni consistenti a prezzi pregiudizievole di dumping dal paese interessato provocherebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria in termini di perdita di quota di mercato, pressione sui prezzi e calo della redditività.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1. Procedura per la valutazione del rischio di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta stabilirà se sia probabile o meno che lo scadere delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

a) Campionamento

In vista dell'apparente ampio numero di esportatori, la Commissione può applicare tecniche di campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionamento per esportatori/produttori

Per consentire alla Commissione di decidere se occorra ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che operano per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine specificato al punto 6, lettera b), del presente avviso:

⁽¹⁾ GU C 349 del 6.12.2000, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 134 del 5.6.1996, pag. 20.

- fatturato in valuta locale e volume in tonnellate del prodotto in questione venduto per l'esportazione verso la Comunità nel periodo compreso tra il 1.º giugno 2000 e il 31 maggio 2001,
- attività specifiche svolte dall'impresa per quanto riguarda la fabbricazione del prodotto in questione,
- nomi e attività specifiche di tutte le imprese collegate ⁽¹⁾ che partecipano alla produzione e/o alla vendita (per l'esportazione e/o per il mercato interno) del prodotto in questione,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione nella selezione del campione,
- l'eventuale disponibilità della o delle società ad essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori, gli esportatori noti e tutte le loro associazioni note.

ii) Selezione definitiva del campione

Qualsiasi parte interessata che intenda presentare informazioni pertinenti relative alla selezione del campione dovrà manifestarsi entro il termine specificato al punto 6, lettera b), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte ad essere inserite nel campione.

Le società comprese nel campione devono rispondere a un questionario entro il termine specificato al punto 6, lettera b), e collaborare nel quadro della visita di verifica.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base.

b) Questionari

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popo-

lare cinese selezionati per il campione, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori, a tutte le associazioni di importatori citate nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta da cui sono scaturite le misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione via fax per sapere se sono incluse nella domanda e, se del caso, per richiedere un questionario entro il termine stabilito al punto 6, lettera a), punto i), poiché i termini stabiliti rispettivamente ai punti 6, lettera a), punto ii), e 6, lettera b), del presente avviso sono validi per tutte le parti interessate.

c) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), punto ii) del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al punto 6, lettera a), punto iii) del presente avviso.

d) Selezione del paese ad economia di mercato

Come nelle precedenti inchieste, anche questa volta la Commissione intende utilizzare gli Stati Uniti d'America come paese ad economia di mercato adatto a stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Si invitano le parti interessate a comunicare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al punto 6, lettera c), del presente avviso.

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora sia confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping non siano contro l'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in questione, possono, entro i termini generali stabiliti ai punti 6, lettera a), punto ii) e 6, lettera a), punto iii), del presente avviso, manifestarsi, fornire informazioni alla Commissione e richiedere di essere sentiti. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se sostenute da validi elementi di prova al momento della presentazione.

⁽¹⁾ Per il significato di società collegate si rinvia all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione relativo alle disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

6. Termini

a) Termini generali

i) Per la richiesta di un questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta da cui sono scaturite le misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario prima possibile, e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ii) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

Le società selezionate per il campione devono inviare la risposta al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), del presente avviso.

iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b) Termine specifico relativo al campionamento

Tutte le informazioni pertinenti per la selezione dei campioni dovrebbero pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, in quanto la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disposte a far parte dei campioni in merito alla loro selezione finale entro il termine di 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le risposte al questionario delle parti che figurano nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica del loro inserimento nel campione.

c) Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d'America che, come risulta dal punto 5.1, lettera d), del presente avviso, vengono presi in considerazione quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzioni B e C
TERV — 0/13
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2402 — CA/RZB/JV)**

(2001/C 163/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 28 maggio 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese Creditanstalt AG (CA), controllata da Bank Austria, appartenente a Bayrische Hypo- und Vereinsbank (Germania), e Raiffeisen Zentralbank Austria AG (RZB, Austria) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune mediante acquisto di azioni, di una società di nuova costituzione (Newco) che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— CA: banca universale,

— RZB: istituto di credito specializzato nei servizi bancari per le imprese e nell'attività di investimento.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso COMP/M.2402 — CA/RZB/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.2427 — Infineon/Cryptomathic JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2001/C 163/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 23 maggio 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Infineon AG («Infineon»), Germania, controllata da Siemens AG, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa Chryptomathic A/S («Cryptomathic»), Danimarca, mediante acquisto di azioni. Chryptomathic è attualmente controllata congiuntamente da MaerskData A/S («MaerskData») e da PIJ A/S («PIJ»), Danimarca, che appartiene al gruppo Landrock House Holding Group.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Infineon: sviluppo e distribuzione di semiconduttori, opto componenti, microcontrollori e sensori,
 - MaerskNet: holding per investimenti,
 - MaerskData: consulenza, sistemi di sviluppo, comunicazione di dati e gestione di informazioni,
 - PIJ: holding per investimenti,
 - Chryptomathic: sviluppo e distribuzione di software con sistemi crittografici ed altre funzioni per la sicurezza delle transazioni elettroniche.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2427 — Infineon/Cryptomathic JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.2493 — Norske Skog/Abitibi/Papco)

(2001/C 163/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 29 maggio 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa norvegese Norske Skogindustrier («Norske Skog») e l'impresa canadese Abitibi-Consolidated («Abitibi») acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, il controllo in comune dell'impresa Pan Asia Paper Company («Papco»), impresa esistente, costituendo una Joint Venture mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Norske Skog: carta da giornale, per riviste e libri,
- Abitibi: carta da giornale, carta di pasta meccanica con valore aggiunto, polpa di cellulosa e segato,
- Papco: carta da giornale, quasi esclusivamente in Asia.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2493 — Norske Skog/Abitibi/Papco, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

II

(Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione dell'atto del Consiglio recante modifica dell'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi

(2001/C 163/08)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

vista l'iniziativa del Regno di Svezia ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visti il progetto preparato dal consiglio di amministrazione e la consultazione dell'autorità di controllo comune di cui all'articolo 24 della convenzione Europol,

considerando quanto segue:

- (1) Spetta al Consiglio adottare, all'unanimità, le norme generali concernenti la trasmissione di informazioni da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi, tenendo conto delle circostanze menzionate all'articolo 18, paragrafo 3, della convenzione Europol.
- (2) Alla luce della cooperazione tra l'Europol e organismi terzi, la possibilità di ritrasmissione, da parte di organismi terzi, di dati personali ricevuti dall'Europol contribuirà positivamente alla lotta contro la criminalità organizzata.
- (3) Per tutelare gli interessi degli Stati membri interessati e i principi della protezione dei dati è necessario elaborare adeguate disposizioni al fine di determinare le condizioni alle quali può essere effettuata la ritrasmissione.
- (4) L'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi ⁽⁴⁾ dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI NORME:

Articolo 1

L'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi è così modificato:

- 1) all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il direttore comunica quanto prima al consiglio di amministrazione e all'autorità di controllo comune ogni decisione di trasmissione di dati personali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o di ritrasmissione di dati personali

ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), e la relativa motivazione»;

- 2) all'articolo 5, paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

«La ritrasmissione da parte di un organismo terzo può essere effettuata:

a) previo consenso dell'Europol, qualora lo Stato o l'organismo terzo destinatario dei dati abbia concluso un accordo con l'Europol sulla trasmissione dei dati personali che contempli la ritrasmissione dei dati;

b) eccezionalmente, previa autorizzazione del direttore dell'Europol, se questi reputa che la ritrasmissione dei dati da parte dell'organismo terzo sia assolutamente necessaria:

— per salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri interessati nell'ambito degli obiettivi dell'Europol,

— per scongiurare un pericolo imminente connesso alla criminalità.

La ritrasmissione di dati comunicati all'Europol da uno Stato membro è autorizzata soltanto con il consenso dello Stato membro interessato.»

- 3) è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

Valutazione

A decorrere dal 1° gennaio 2005, le presenti norme formano oggetto di una valutazione sotto il controllo del consiglio di amministrazione, previo parere dell'autorità di controllo comune.»

Articolo 2

1. Il presente atto entra in vigore il giorno seguente alla sua adozione.
2. Esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

Il Presidente

. . .

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU . . .

⁽³⁾ GU . . .

⁽⁴⁾ GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1.

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

**Interrogazioni scritte con risposta pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*
C 163 E**

(2001/C 163/09)

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

EUDOR: <http://eudor.eur-op.eu.int>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>

COMMISSIONE

MEDIA Plus (2001-2005)

Attuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive europee

Invito a presentare proposte DG EAC/31/01

Sostegno all'elaborazione di progetti di produzione «Slate funding 2nd stage»

(2001/C 163/10)

1. Introduzione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, riguardante l'attuazione di un programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione — 2001-2005), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 13 del 17 gennaio 2001, pag. 35.

Tra le azioni da realizzare contemplate da detta decisione figura lo sviluppo di progetti di produzione.

2. Oggetto

Il presente invito si rivolge alle società di produzione indipendenti europee le cui attività contribuiscono agli obiettivi succitati. Vi si indica come procurarsi i documenti necessari per presentare una proposta al fine di ottenere un contributo finanziario comunitario.

Il servizio della Commissione incaricato della gestione del presente invito a presentare proposte è l'unità «sostegno al contenuto audiovisivo» della direzione generale EAC Istruzione e cultura.

Le società europee che desiderano rispondere al presente invito di ricevere il documento Linee guida per presentare una proposta al fine di ottenere un contributo finanziario nel settore dello sviluppo — Finanziamento dello sviluppo simultaneo di «pacchetti di progetti» «Slate funding 2nd stage» devono trasmettere la loro domanda per posta o fax a:

Commissione europea, Sig. Jacques Delmoly, capo unità, DG EAC/C3, B100 4/20, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, fax (32-2) 299 92 14, indicando il tipo di sostegno per il quale desiderano ottenere le linee guida:

— sostegno allo sviluppo di pacchetti di progetti (animazione, documentari, fiction o multimedia) «Slate funding 2nd stage»

La Commissione si impegna a spedire il documento succitato entro due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

Si tratta di un invito a presentare proposte a carattere aperto. Le proposte possono essere presentate in ogni momento, fino al 14 settembre 2001 incluso.
